

Il presente documento ha un valore esclusivamente di proposta
BOZZA

STATUTO

TITOLO 1

- DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA, SCOPO -

-----Art. 1.-----

Costituzione, Sede e Denominazione.

E' costituito tra le imprese industriali ed artigiane che esercitano l'attività conciaria e quella delle lavorazioni affini un consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2602 e seguenti del codice civile con sede in Avellino alla via E. Capozzi n°49, presso lo studio Porcelli - con determinazioni o deliberazioni degli organi funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero - Denominazione:

"CONSORZIO CONCIATORI DI SOLOFRA"

-----Art. 2.-----

Scopi - Oggetto

Il consorzio, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto lo svolgimento diretto ed indiretto di tutte le iniziative che possano giovare alle aziende consorziate, in tutti i campi della loro attività e pertanto tutelare gli interessi generali dei consorziati e rappresentarli nei confronti di qualsiasi Amministrazione, Autorità ed Organizzazione economica. Per il perseguimento del proprio scopo e nei limiti

stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, il consorzio, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei consorziati, si propone di esercitare quale proprie attività le seguenti:

1) la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e gestione degli impianti realizzati o in corso di realizzazione per il sistema di raccolta e depurazione delle acque di scarico provenienti dagli stabilimenti conciarci o da altri complessi produttivi e da insediamenti urbani dei territori di Solofra e Montoro Superiore, nonché la gestione dei sistemi di trattamento dei fanghi di risulta della depurazione (ai sensi dell'art. 13, 4° comma, della Legge 319/76 e dell'art.5 della Legge n° 650/79;

2) La costruzione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di impianti e discariche ad uso consortile per lo smaltimento dei rifiuti, provenienti dagli stabilimenti o da altri complessi produttivi e da insediamenti urbani, in conformità alle prescrizioni di leggi vigenti in materia;

3) La collaborazione con le Amministrazioni pubbliche e private nei compiti loro demandati nell'ambito della normativa di legge vigente in materia di disinquinamento di aria, acqua, suolo e dello smaltimento dei rifiuti;

4) La promozione e la conduzione di studi di ricerche volte al miglioramento delle tecnologie di trattamento, sia ai fini dell'economia di esercizio che ai fini di un contenimento del

danno ambientale anche mediante il conferimento di incarichi ad esperti del settore

-svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica, di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali e per il risparmio energetico;

5)Svolgere le funzioni previste dall'art.45 del D.L.gs. n. 152/1999 ed anche affidarne la gestione a terzi;

6)Il consorzio potrà compiere tutte le operazioni patrimoniali e finanziarie utili al raggiungimento del suo scopo, potrà quindi, acquistare, vendere e permutare terreni, stabilimenti, fabbricati industriali o destinati ad uffici; potrà assumere partecipazioni, rappresentanze, interessi con società ed enti già costituiti o da costituire, anche come società unipersonali, aventi affinità di scopi;

7)organizzare esposizioni collettive dei prodotti dei consorziati curandone la presentazione in mostre e fiere, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; provvedere alla raccolta di notizie e dati sulla clientela e allo scambio di notizie e dati di carattere generale fra le imprese consorziate;

8)fornire idonea assistenza per ogni esigenza finanziaria, legale, assicurativa fiscale ecc. relativa alla gestione delle singole imprese

consorziate ivi compresa l'assistenza per operazioni di finanziamento ordinario ed in base a leggi speciali;

9) sottoscrivere azioni, quote sociali e comunque partecipazioni in società ed enti di qualunque tipo ed oggetto - provvedere all'acquisizione e gestione di fabbricati, impianti laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini:

10) provvedere al controllo qualitativo ed alla prestazione della relativa garanzia per i prodotti delle imprese consorziate;

b) creare marchi di qualità e coordinare la produzione dei consorziati;

11) gestione diretta o indiretta di circoli ricreativi, ritrovi ecc.;

12) Il Consorzio può prestare garanzie fideiussorie a favore di terzi a fronte di operazioni di credito a breve, medio e lungo termine ai medesimi concesse da Istituti di Crediti;

13) svolgere infine, direttamente o indirettamente, qualunque servizio in comune, qualunque attività e prendere tutte le iniziative economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi che il consorzio si propone.

14) Il Consorzio potrà infine promuovere e gestire corsi di formazione professionale per

persone già occupate e/o da inserire nel settore conciaro, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati; prestare servizi in favore di imprese consorziate sia direttamente che attraverso altri enti esercenti servizi ed attività a favore dei consorziati. Potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non consorziati. Inoltre, potrà: - partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; - assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione di fini di collocamento su mercato;

15) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai consorziati, agli enti cui il consorzio aderisce; effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e

concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

-----Art. 3.-----

Durata

Il consorzio ha durata fino al 31.12.2020. Esso può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria dei consorziati.

-----Art. 4.-----

OBBLIGHI DEI SOCI

I consorziati per tutta la durata della loro partecipazione al consorzio si impegnano a:

- a)- pagare la quota di ammissione;
- b)- rispettare le norme del presente statuto, del regolamento e le delibere degli organi statutari;
- c)- rispettare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni dei consorzi misti di cui all'art.2;
- d)- contribuire alle spese di gestione e di amministrazione del consorzio stesso, **si potrà richiedere a tutti i soci un concorso in misura idonea a coprire le spese sociali di gestione;**
- e)- sottoporsi a tutti i controlli predisposti dagli organi del consorzio e/o quelli dei consorzi ai quali si aderisce;
- f)- collaborare all'attività del consorzio partecipando alle iniziative dallo stesso predisposte;
- g)- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le variazioni dell'assetto societario.

-----Art. 5.-----

AMMISSIONE

Il numero dei soci è illimitato; non può comunque essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte del consorzio le imprese industriali o artigiane che abbiano sede legale e operativa nel comprensorio di Solofra o Montoro Superiore collegate, o tecnicamente collegabili, al depuratore centralizzato esistente, che abbiano interesse al perseguimento degli scopi sociali (art.2).

L'ammissione al consorzio è fatta su domanda scritta dall'interessato diretta al Consiglio di Amministrazione nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettarle nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione e per l'accoglimento è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

La delibera che respinga la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

Ogni impresa beneficerà dei servizi del consorzio e parteciperà all'attività degli organi sociali indipendentemente dall'apporto sociale.

-----Art. 6.-----

RECESSO ED ESCLUSIONE

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal consorzio; il recesso viene comunicato

mediante lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione e diviene automaticamente operante novanta giorni dopo la data della comunicazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al consorzio o che si sia reso insolvente verso il consorzio o che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome o per suo conto dal consorzio o per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto; del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del consorzio o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il consorzio e verso terzi, nei modi indicati dall'art. 2615 c.c., per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

Il socio receduto o escluso non avrà diritto al rimborso del contributo a fondo consortile da lui versato.

-----Art. 7.-----

ISCRIZIONE

Tutte le modifiche relative ai soggetti del contratto di consorzio per la nuova ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di aziende nonché tutte quelle relative agli estremi indicati nell'art. 2612 c.c. debbono essere iscritti nel registro delle imprese a cura del consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla data in cui le modificazioni si sono

verificate.

-----Art. 8.-----

FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito:

- A)dalla quota di ammissione di **lire cinquecentomila** €uro 500,00(CINQUECENTO VIRGOLA ZERO) pagata da ciascuno dei consorziati;
- B)dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per l'inadempienza ai patti consortili, sulla base di quanto stabilito dal regolamento interno;
- C)dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti pubblici.

L'ammontare della quota di cui alla lettera a) può essere modificato dal consiglio di amministrazione fino all'importo di **lire venti milioni** €uro 10.000,00 (DIECIMILA VIRGOLA ZERO).

Il fondo consortile è destinato a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi; potrà inoltre essere impiegato per la partecipazione in altri consorzi, società e nel limite del venticinque per cento, potrà essere utilizzato temporaneamente per la gestione delle attività consortili da reintegrare comunque entro ciascun esercizio con i contributi di cui al successivo articolo 9.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte di consorziati, stabilendone le modalità e i termini.

-----Art. 9.-----

CONTRIBUTI

Ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dal consiglio di amministrazione.

Dovrà inoltre rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste.

-----Art. 10.-----

OPERAZIONI

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il Consorzio può compiere tutte le operazioni e svolgere le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sottoforma di "Ufficio" che ha la sua sede presso quella del consorzio.

Nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal consorzio se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano date idonee garanzie - provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo

oppure fornendo adeguata cauzione; oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento - circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

-----Art. 11.-----

PENALITA'

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello statuto e del regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze e le modalità di versamento.

-----Art. 12.-----

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- L'Assemblea Generale dei consorziati;
- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente;
- Il Collegio Sindacale.

-----Art. 13.-----

ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati i quali hanno diritto al voto a condizione che abbiano versato la quota di ammissione e i contributi.

Partecipano all'assemblea **senza diritto di voto 1 rappresentante designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro che rappresenti almeno 10 iscritti al consorzio.**

L'assemblea, regolarmente riunita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni obbligano tutti i consorziati.

Sono compiti dell'assemblea:

- Eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- Eleggere il Collegio Sindacale
- Eleggere i rappresentanti negli organi di eventuali consorzi o società ai quali si aderisce ai sensi dell'art. due;
- Emanare le direttive per il funzionamento del consorzio;
- Discutere ed approvare i bilanci di ogni esercizio;
- Approva la costituzione e la partecipazione di società e consorzi ai quali si intende aderire o loro eventuali modificazioni, dando mandato al Presidente di intervenire nei relativi atti costitutivi e modificativi.

-----Art. 14.-----

CONVOCAZIONE E RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno da un terzo dei consorziati.

La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata da spediti ai consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e la indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. Potranno essere altresì convocate mediante telegramma, fax, E-mail.

La seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo giorno, a ora successiva. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta il giorno prima di quello della riunione; il Presidente dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati - minimo cinque - almeno tre giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o in sua assenza dal Vice Presidente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

Ogni consorziato che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c.- Spetta al Presidente dell'assemblea di

constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.

L'assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti, con la maggioranza assoluta degli intervenuti qualunque esso sia.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

-----Art. 15.-----

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazioni del Consiglio di amministrazione per deliberare sulle modifiche dello Statuto del Consorzio, sullo scioglimento, sulla nomina e sui poteri ai liquidatori. Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati

aventi diritto al voto, e in seconda convocazione un terzo.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

-----Art. 16.-----

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri e comunque in numero dispari. L'Assemblea ordinaria ne fissa il numero dei membri.

-----Art. 17.-----

REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

I componenti dell'Organo amministrativo:

-Durano in carica un triennio e sono rieleggibili;

-possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.-

-----Art.18 .-----

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A) PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed il vice presidente se questi non sono nominati dall'assemblea.

B) RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza

degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta, anche a mezzo fax, almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni lavorativi. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal vice presidente, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questa condizione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

C) DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

D) VERBALIZZAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E) DELEGA DEI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della legge. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

-----Art.19 .-----

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del consorzio e può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

-----Art.20 .-----

RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

La rappresentanza legale del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione senza limitazioni.

-----Art.21 .-----

COLLEGIO SINDACALE

Il Colegio Sindacale è composto di tre membri eletti dall'assemblea i quali eleggono tra loro un Presidente. Il Collegio ha la funzione di controllare sia di propria iniziativa, sia di istanza dei consorziati:

- l'attività amministrativa del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- l'osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento;
- riferire all'assemblea.

-----Art.22 .-----

REGOLAMENTO INTERNO

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea.

Tra l'altro il regolamento dovrà:

- a) indicare i criteri per l'applicazione degli scopi previsti dall'art. 2;
- b) fissare la misura e i criteri per l'applicazione delle penalità;
- c) regolare le modalità dei controlli.

-----Art.23 .-----

SCIoglimento DEL CONSORZIO

In caso di scioglimento del consorzio l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le loro competenze e le modalità di liquidazione - **Fissandone i compensi.**

Eventuali residui attivi della liquidazione

dovranno essere devoluti esclusivamente in favore di attività di studio e di ricerche sui sistemi di depurazione.

-----Art.24 .-----

FINANZIAMENTO SOCI

I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., a meno che l'assemblea non decida diversamente.

I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

-----Art.25 .-----

RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

-----Art.26 .-----

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere inerente al patto consortile, o da esso dipendente, che possa insorgere tra il consorzio e gli aderenti ovvero tra gli aderenti fra loro, in relazione al rapporto o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali, quelle promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Avellino.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D. LGS. 17 gennaio 2003, n.5-

Il Consorzio può prevedere il ritiro ed il riciclaggio degli imballaggi in plastica provenienti dai consorziati con una apposita raccolta differenziata secondo i criteri e le modalità meglio precisati.

a) iniziative per la valorizzazione economica della "cultura dell' abbigliamento, delle calzature e della moda" nel territorio;

b) iniziative per la qualificazione dei sistemi distributivi del settore moda;

c) progetti per armonizzare l'incentivazione e lo sviluppo economico, della cultura e della qualità della vita nell'ambito del territorio;

d) iniziative per l'individuazione e lo studio di strumenti anche innovativi nel settore che favoriscano la qualificazione e lo sviluppo occupazionale;

e) iniziative per l'individuazione e lo studio di strumenti

nel settore finanziario fiscale–tributario e macroeconomico, che consentano la valorizzazione ambientale e sociale dell'area di riferimento, nonché la promozione delle attività presenti nell'area;

f) il continuo confronto con i fornitori di servizi alle imprese anche per l'ottenimento di riduzioni tariffarie sia per gli oneri di installazione e collegamento che per i consumi nel quadro altresì di una semplificazione dei relativi contratti e del superamento di griglie burocratiche;

REGOLAMENTO

REQUISITI PER L'ADESIONE

---regolare iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;

---regolare posizione I.N.P.S. e similari;

---possesso della certificazione antimafia ai sensi del d.P.R.3 giugno 1998, n.252;

---possesso di buona moralità dei soci costituenti la compagine sociale e che comunque non siano sottoposti alle misure di cui all'art. 416 bis c.p.;

---non sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti;